

INTESA INTEGRATIVA PER L'A.S. 2024/2025 RIFERITA AL CONTRATTO COLLETTIVO REGIONALE INTEGRATIVO SOTTOSCRITTO IN DATA 04/07/2019 CONCERNENTE LE UTILIZZAZIONI E LE ASSEGNAZIONI PROVVISORIE DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.

L'anno 2024, il giorno 9 del mese di luglio, in Roma, presso l'Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio, in sede di negoziazione decentrata regionale,

TRA

la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata a livello regionale

E

i rappresentanti regionali delle OO.SS F.L.C.-CGIL, CISL SCUOLA, FEDERAZIONE GILDA UNAMS, SNALS-CONFSAL ed ANIEF firmatarie del CCNL del 18/01/2024

VISTO il CCNL del 18/01/2024 relativo al personale del comparto istruzione e ricerca per il triennio 2019 - 2021;

VISTO il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 e successive Intese;

VISTO il CCIR sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22, sottoscritto in data 04/07/2019 e successive Intese;

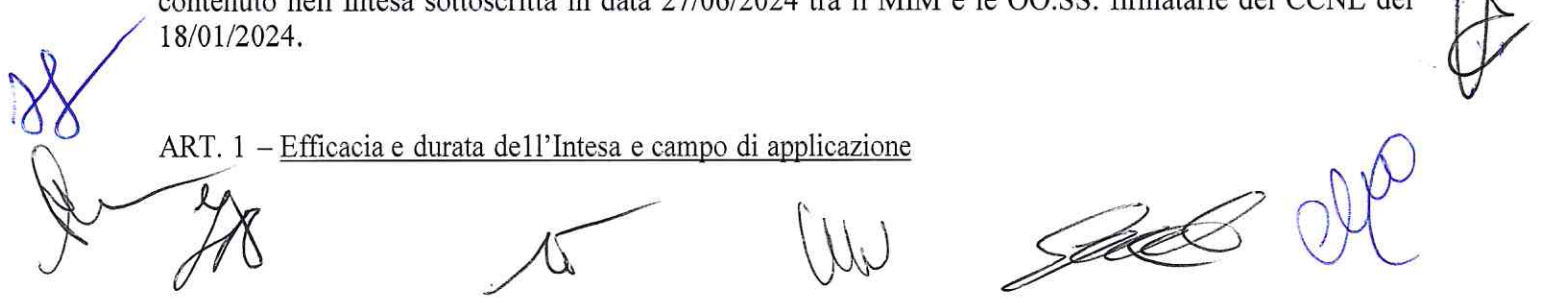
PREMESSO CHE

- con nota prot. n. 101933 del 4 luglio 2024 il Ministero dell'Istruzione e del Merito— Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione — DG per il personale scolastico, conferma per l'a.s. 2024/25, con alcune precisazioni, il CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22;
- è necessario pervenire ad un'Intesa a livello regionale che recepisca quanto contenuto negli accordi stipulati a livello nazionale

TRA LE PARTI SI STIPULA E SI CONVIENE

la seguente Intesa, che richiama integralmente il Contratto Collettivo Regionale Integrativo (CCRI), concernente le utilizzazioni del personale docente, educativo e ATA, sottoscritto in data 04/07/2019 con le precisazioni e modifiche di seguito riportate, necessarie per adeguare il predetto CCIR a quanto contenuto nell'Intesa sottoscritta in data 27/06/2024 tra il MIM e le OO.SS. firmatarie del CCNL del 18/01/2024.

ART. 1 – Efficacia e durata dell'Intesa e campo di applicazione



La presente Intesa, in attuazione di quanto indicato nelle disposizioni contenute nei contratti collettivi nazionali del comparto scuola individua i criteri e definisce le modalità di utilizzazione del personale docente, educativo e A.T.A. di tutte le scuole del Lazio.

La stessa ha validità per l'a.s. 2024/2025, considerato che nell'Intesa del 27/06/2024 il MIM e le OO.SS. firmatarie del CCNL del 18/01/2024, qui integralmente richiamata e recepita, hanno convenuto di rinviare la procedura contrattuale per il rinnovo del CCNI all'esito della conclusione della contrattazione sul rinnovo del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità ordinaria del personale docente, educativo e ATA, e di dare atto dell'ultrattività del CCNI sulle utilizzazioni ed assegnazioni provvisorie del personale docente, educativo ed ATA per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21 e 2021/22 per l'a.s. 2024/25;

Gli effetti giuridici che ne derivano decorrono dalla data di stipulazione, che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti negoziali. Esso rimane comunque in vigore fino a sottoscrizione di nuovo Contratto Regionale e/o Intesa, e comunque nelle clausole compatibili con la contrattazione nazionale integrativa dell'anno di riferimento.

ART. 2 - Docenti destinatari delle utilizzazioni e delle assegnazioni provvisorie

Le parti confermano quanto contenuto nell'art. 2 del CCIR del 04/07/2019 con le integrazioni di cui all'ipotesi di intesa nazionale sottoscritta in data 27 giugno 2024.

ART. 3

L'articolo 10 e l'art. 11 "copertura posti disponibili e/o vacanti di DSGA - ulteriori criteri per il conferimento di incarichi di reggenza per assenza del DSGA titolare e/o affidamento della reggenza nelle scuole sottodimensionate." del CCIR del 04/07/2019 sono integralmente sostituiti da quanto previsto dal punto 10 dell'ipotesi di intesa sottoscritta in data 27/06/2024 che, ad ogni buon conto, si riporta integralmente:

"In considerazione delle novità introdotte a seguito dell'entrata in vigore del CCNL del 18/01/2024 per quanto concerne l'ordinamento professionale del personale ATA, con specifico riguardo alla previsione della nuova area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, nella quale è destinato a confluire il personale inquadrato nell'area D del precedente sistema di classificazione, si rende necessario ridefinire le modalità, disciplinate dall'articolo 14 CCNI, con le quali assicurare la copertura dei posti vacanti e/o disponibili nel caso di mancanza del funzionario titolare di incarico di D.S.G.A.

Con riguardo alla copertura dei posti vacanti o disponibili per l'intero anno scolastico e nelle more della definizione delle procedure per la progressione all'area dei Funzionari e dell'Elevata Qualificazione e del concorso ordinario relativo alla stessa area, l'Ambito territoriale conferisce incarico di D.S.G.A. secondo il seguente ordine di priorità:

a) ai funzionari, inquadrati nel ruolo di D.S.G.A. secondo il previgente ordinamento professionale, in situazione di esubero;

b) ai funzionari di cui all'articolo 57, comma 3, lettere a) e b) CCNL, sulla base dei criteri definiti in sede di confronto di cui all'articolo 30, comma 9, lettera a)5, del CCNL 2019/2021;

c) al personale inserito nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione, secondo la posizione occupata nella graduatoria di merito e per la durata della stessa;

d) ad assistenti amministrativi di ruolo con laurea magistrale e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di

classificazione oppure con diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'Area degli Assistenti e/o nell'equivalente area del precedente sistema di classificazione;

e) ad altro personale di ruolo inquadrato nell'area degli assistenti amministrativi con priorità per il personale in possesso della II posizione economica e in subordine della I posizione economica;

f) al personale risultato idoneo nella procedura valutativa di progressione all'area dei funzionari e dell'elevata qualificazione di altre Regioni, graduato secondo il punteggio della propria graduatoria di merito.

Il personale di cui alle lettere d) ed e) è graduato sulla base delle tabelle allegate alla procedura valutativa per le progressioni verticali di cui al D.M. 74/2024."

In nessun caso potranno aspirare alla copertura di posti disponibili e/o vacanti coloro per i quali l'Amministrazione abbia accertato nelle loro prestazioni lavorative illeciti amministrativo-contabili.

ART.4

L'Art. 12 del CCIR del 04/07/2019 denominato "Trasparenza nella procedura", viene così sostituito:

1. Tutte le disponibilità devono essere trasmesse alle OO.SS. firmatarie del CCNL del 18/01/2024 e affisse all'albo dei rispettivi Ambiti Territoriali Provinciali un giorno prima dell'effettuazione di tutte le operazioni di utilizzazione e assegnazione.

2. I provvedimenti di mobilità annuale, essendo definitivi, una volta disposti non possono essere modificati con riferimento a eventuali disponibilità sopravvenute.

3. Gli Uffici e le istituzioni scolastiche svolgono le attività di trattamento dei dati personali nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modifiche ed integrazioni, di cui al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, di cui alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014. In particolare, osservano la disciplina prevista nelle Linee guida in materia di:

a) comunicazione dei dati personali;

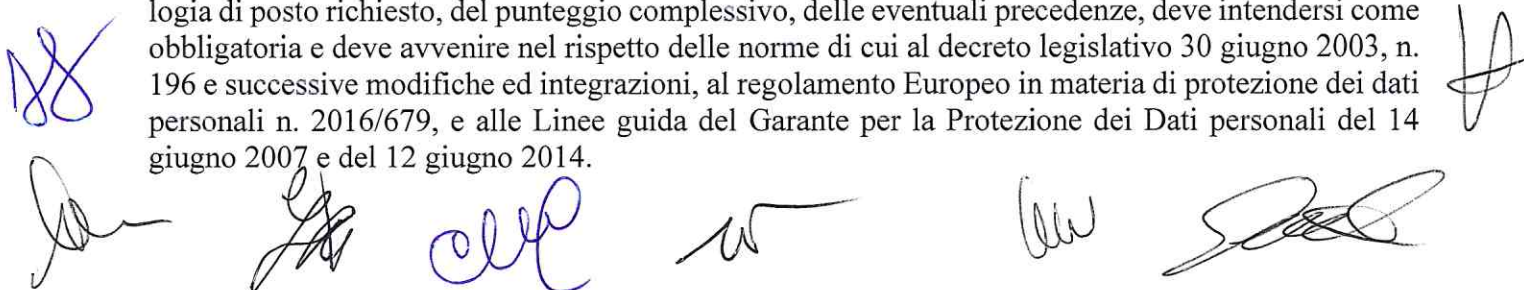
b) limiti alla diffusione dei dati personali, ivi compresi accorgimenti tecnici, aggiornamento dei dati personali e pubblicazione di graduatorie.

4. Nel rispetto degli obblighi d'informazione nelle relazioni sindacali, gli Uffici territoriali competenti comunicano alle OO.SS. gli esiti analitici delle operazioni di mobilità, con particolare riguardo alle precedenze previste dal CCNI. Le OO.SS. tratteranno i predetti dati osservando la disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali.

ART. 5

L'Art. 13 del CCIR del 04/07/2019 denominato "Contenzioso", viene integrato come segue:

Laddove l'art. 20, comma 3, primo periodo del CCNI prevede che "*avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall'autorità/ufficio territoriale competente (...) è consentita la presentazione, da parte del personale interessato, di motivato reclamo, entro 5 giorni dalla pubblicazione o notifica dell'atto, rivolto all'organo che lo ha emanato*", la pubblicazione delle anzidette graduatorie, che devono recare l'indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, deve intendersi come obbligatoria e deve avvenire nel rispetto delle norme di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, al regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali n. 2016/679, e alle Linee guida del Garante per la Protezione dei Dati personali del 14 giugno 2007 e del 12 giugno 2014.



ART. 6

La modulistica allegata al CCIR del 04/07/2019 viene come di seguito modificata e/o integrata:

- a) I Modelli "R" e "S" sono annullati;
- b) Il modello di richiesta Miglioramento del completamento della cattedra orario esterna ai sensi della lettera q) punto 1 dell'art. 2 del CCIR del 04/07/2019 denominato "Docenti destinatari delle utilizzazioni", viene modificato ed aggiornato come da allegato che costituisce parte integrante della presente Intesa.

La richiesta di miglioramento cattedra deve essere presentata entro i medesimi termini fissati annualmente per le operazioni di utilizzazione e assegnazione provvisoria direttamente presso l'Ambito Territoriale Provinciale di competenza.

ART. 7

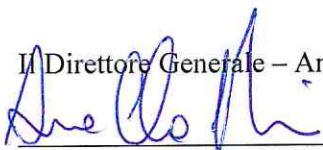
L'attuazione di quanto previsto dall'art. 3, comma 4 del CCNI dell'8 luglio 2020 è disciplinata nel modo seguente.

A conclusione delle operazioni di cui al presente contratto e cioè subito dopo le operazioni di assegnazione provvisoria, saranno esaminate le eventuali richieste di scambio di posto fra coniugi, parti dell'unione civile e conviventi di fatto, purché gli stessi appartengano allo stesso grado d'istruzione, stessa tipologia di posto o classe di concorso e, per il personale A.T.A., al medesimo profilo professionale. Tale scambio può essere disposto anche tra posti situati nello stesso comune. Nei casi in cui si chiede lo scambio di posti tra coniugi, parti dell'unione civile o conviventi di fatto titolari in province diverse, le domande dovranno essere presentate nei termini per le domande di utilizzazione ad entrambi i Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale Provinciale interessati che le esamineranno di concerto.

Roma, 9/07/2024

PER LA PARTE PUBBLICA

Il Direttore Generale – Anna Paola Sabatini



Il Dirigente dell'Ufficio IV – Francesco Ruben Crivella



Il Capo segreteria tecnica DG – Angelo Lacovara



PER LA PARTE SINDACALE

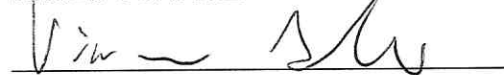
FLC CGIL



CISL SCUOLA



SNALS-CONFISAL



FEDERAZIONE GILDA-UNAMS



ANIEF

